

AVVISO

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Riferimenti normativi:

DGR N. 863 del 05/07/2021;

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII e che hanno ottenuto il riconoscimento:

- della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992;
- della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii.;

Destinatari degli interventi socio assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti dalla DGR n. 863/2021 a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:

- a) assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- b) sussidi e supporti all'autonomia;
- c) adattamento testi scolastici;
- d) frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione:

A1) OPERATORE: L'intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 co. 5 della L. 104/92, con il numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare, o, nel caso in cui l'alunno non sia titolare di PEI, nel "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal consiglio di Classe. L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La famiglia, in base alle indicazioni dell'UMEA/UMEE, rispettando il PEI sceglie l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione (con i requisiti previsti dalla DGR n. 863 del 05/07/2021 All. A), con cui stipula un contratto secondo la normativa vigente. La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit. L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;

- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS;

- coloro che stanno completando l'iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

A2) CONTRATTO: Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

A3) MODALITA' DEL CONTRIBUTO E MASSIMALI: A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 concede direttamente alle famiglie, previa presentazione della domanda, un contributo per l'anno scolastico 2021/2022 ovvero per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2022.

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches: - I^ tranche entro il mese di settembre 2021;
- II^ tranche entro il mese di febbraio 2022 previa rendicontazione, sulla base di indicazioni fornite dall'ATS 22.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 570,00 lorde al mese;

- € 19,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento.

B) Sussidi e supporti all'autonomia

L'Ambito Territoriale Sociale 22 concede un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio.

In particolare si concedono:

- sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00** per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 2.000,00** per computer, software, o altri strumenti similari a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

C) Adattamento test scolastici a.s. 2022/2023

Il presente intervento riguarda l'adattamento dei test scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

C1) MASSIMALI:

L'Ambito Territoriale Sociale 22 concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00;

C2) DOCUMENTAZIONE:

Gli aventi diritto devono presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

L' Ambito Territoriale Sociale 22 concede un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto. Si dovrà provvedere a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell' intervento economico previsto.

MASSIMALE Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l' importo di € 13.000,00 annue.

PERCORSO: L' inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 per poter ottenere il contributo richiesto.

Riguardo agli interventi B)- C) Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 **erogando il contributo in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata.** La famiglia ha l'obbligo di pagare il lavoratore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all' Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22 entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le persone con disabilità interessate o loro familiari o chi ne tuteli gli interessi devono, entro **il 20 SETTEMBRE 2021**, presentare la domanda al Comune di Ascoli Piceno -Protocollo Generale- Piazza Arringo n. 1, 63100 tramite consegna a mano, a mezzo A/R o a mezzo pec tramite la seguente e-mail: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it utilizzando, a seconda della tipologia dell'intervento richiesto, la modulistica allegata.

Il Coordinatore dell'ATS XXII
(Dott. Domenico Fanesi)